



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE

(Provincia di Belluno)

32045 Piazza Roma n. 38

Codice fiscale: 00184890259

UFFICIO TECNICO tel. 0435/62615
fax 0435/428161 e-mail: ut.santostefano@cmcs.it
Web: www.santostefanodicadore.info

Nr. 12 Reg. Ord. U.T./2017

Santo Stefano di Cadore, 21 aprile 2017

OGGETTO: S.S. n. 52 “Carnica” Tronco: Cima Gogna – Passo Monte Croce Comelico. Senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico dal km. 89+075 al km. 89+250 – nel centro abitato di Santo Stefano di Cadore (BL) per occupazione parziale sede stradale inerente lavori di posa tubazione idrica per conto del BIM GSP.

Decorrenza: dalle ore 08.00 del 26 aprile 2017 e fino al termine dei lavori.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto la richiesta della ditta DEON S.p.A. con sede in Via degli Agricoltori 13, 32100 BELLUNO, intesa ad ottenere la regolamentazione del traffico a mezzo di impianto semaforico nel tratto di strada compreso tra le progressive km. 89+075 e km. 89+250 della Strada Statale nr. 52 “Carnica” Tronco: Cima Gogna – Passo Monte Croce Comelico, nel centro abitato di Santo Stefano di Cadore, al fine di consentire la posa di tubazione idrica.

Visti gli artt. 5 e 7 del Nuovo Codice della Strada emanato con D.L. 30.04.1992 nr. 285 e succ. mod. ed integ. e gli articoli dal nr. 30 al nr. 43 del regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 che fissano disposizioni per l’apertura dei cantieri di lavori stradali;

Visto il parere tecnico positivo dell’ANAS relativo alla pratica nr. VE 2017/00005;

Ritenuto necessario garantire la sicurezza del traffico mediante l’interdizione parziale della sede stradale con l’istituzione di un senso unico alternato regolamentato da idoneo impianto semaforico lungo la S.S. nr. 52 “Carnica” Tronco: Cima Gogna – Passo Monte Croce Comelico dal km. 89+75 al 89+250 lungo la Via San Candido nel centro abitato di Santo Stefano di Cadore, al fine di garantire l’esecuzione dei lavori di che trattasi con celerità ed in sicurezza;

Considerato che l’ordinanza rientra nelle competenze del Comune in quanto il tratto di strada statale ricade all’interno del centro abitato di Santo Stefano di Cadore;

Visti gli artt. 5 e 7 del Decreto Legislativo nr. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada”;

Visto il D.P.R. nr. 495 del 16.12.1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”;

Richiamato il Decreto Sindacale nr. 7 in data 11 giugno 2014, con il quale il Sindaco ha nominato il geom. Danilo SCATTOLO quale Responsabile dell’Area Tecnica – Settore Pubblico del Comune di Santo Stefano di Cadore;

ORDINA

L’istituzione di un senso unico alternato con regolazione semaforica, con riduzione della velocità massima a 30 km./h., sul tratto di Strada Statale nr. 52 “Carnica” Tronco: Cima Gogna – Passo Monte Croce Comelico, tra le progressive km. 89+075 e km. 89+250, lungo la Via San Candido nel

centro abitato di Santo Stefano di Cadore, a partire dalle ore 08.00 del giorno mercoledì 26 aprile 2017 e fino al giorno venerdì 19 maggio 2017.

alla ditta DEON S.p.A. che entro il giorno 26 maggio 2017, in occasione del passaggio del Giro d'Italia, i lavori dovranno essere inderogabilmente ultimati e la sede stradale resa perfettamente agibile.

L'idonea segnaletica stradale, con copia della presente ordinanza, sarà posta in loco a cura e spese della ditta DEON S.p.A. di Belluno, esecutrice dei lavori, nel pieno rispetto della vigente normativa e, in particolare, di quanto previsto dagli artt. da 30 a 43 del D.P.R. nr. 495/1992 e s.m.i.; la Ditta stessa avrà inoltre l'onere di verificare e mantenere efficiente la segnaletica installata per tutto il periodo di durata dell'ordinanza;

Nei periodi in cui non si renda necessario il S.U.A. dovrà essere ripristinata la normale circolazione a doppio senso di marcia; farà carico all'Impresa la rimozione o l'adeguata copertura dei segnali non coerenti con lo stato del cantiere.

E' fatto obbligo alla ditta DEON S.p.A. di regolamentare il traffico, con proprio personale, nell'eventualità del passaggio di mezzi di soccorso o adibiti a particolari urgenze.

L'impresa al termine dei lavori, dovrà procedere alla sistemazione e pulizia del piano viabile in modo da garantire la sicurezza della circolazione, rendendosene unica responsabile ed esonerando questo Comune e l'ANAS da eventuali conseguenze anche nei confronti di terzi; dovrà altresì provvedere al ripristino di segnaletica, impianti di illuminazione, cavidotti e manufatti stradali eventualmente rimossi o danneggiati durante l'esecuzione dei lavori.

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate integralmente le prescrizioni dell'A.N.A.S..

Gli Agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro il termine di 30 giorni dalla data dell'ordinanza all'autorità che ha emanato l'atto, al TAR del Veneto entro 60 giorni dalla stessa data o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Contro il presente provvedimento può essere inoltre proposto ricorso al TAR Veneto, Cannareggio, 2277, tel. 041 2403911, fax 041/2403940, e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it nel termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. Può essere altresì promosso ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg..

La presente ordinanza viene inviata:

per l'esercizio delle funzioni di controllo, al Comando di Polizia Municipale;

per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, all'Ufficio Messi;

Al Signor Sindaco.

La presente ordinanza viene inoltre inviata, per opportuna conoscenza:

Alla ditta DEON S.p.A. di Belluno;

All'A.N.A.S. di Belluno;

Alla Stazione Carabinieri di Santo Stefano di Cadore;

Ai Vigili del Fuoco – Distaccamento di Santo Stefano di Cadore.

Al BIM GSP di Belluno.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

geom. Danilo SCATTOLO

